INTERVENTO 27 NOVEMBRE 2025

IL RUOLO DELL'AVVOCATA NEL RICONONSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA GIUSTIZIA

Avv. Chiara Gallina

Civilista

1. Breve introduzione alle ragioni che rendono **necessaria una consulenza civilistica** nei procedimenti di separazione, divorzio e regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori nelle situazioni di violenza. Alcuni aspetti della violenza (economica, verbale, psicologica) possono sfuggire alla valutazione penalistica ma rivestono primaria importanza nella causa civile.
2. **Strumenti civilistici per la tutela della donna vittima di violenza** e del minore vittima di violenza diretta o assistita (provvedimenti ex art. 473 bis 40 c.p.c. e seguenti: abbreviazione dei termini, secretazione dei dati in caso di collocazione protetta, comparizione dei coniugi in momenti diversi, divieto di avvio o prosecuzione della mediazione familiare, istruzione sommaria: assunzione delle sommarie informazioni, acquisizione del fascicolo penale, ascolto del minore. Ex art. 473 bis 69 e seguenti: ordini di protezione contro gli abusi familiari quando la condotta del coniuge causi grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà: ordine di cessare la condotta, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati anche da prossimi congiunti, intervento dei servizi sociali o delle associazioni – abbreviazione dei termini per raccolta delle informazioni e per udienza -15 giorni per udienza e otto giorni per notifica ricorso e decreto).
3. **La sentenza Cassazione Civile n. 4595/25 del 21 febbraio 2025**:
   a. **Ascolto del minore**
   b. **Episodi di violenza e gravi motivi che giustificano la riduzione del dovere di cooperazione per il mantenimento di uno stabile rapporto con il genitore violento**: *Affidandosi in toto alla valutazione del consulente, il giudice d'appello non ha neppure verificato se –come deduce la madre- alla radice del disagio dei minori vi fossero effettivamente atti violenti commessi dal padre, ovvero altre ragioni di rifiuto oggettivamente giustificabili. Sottovalutare – o peggio non considerare- la allegazione di violenza domestica e di violenza assistita, costituisce un errore rilevante poiché si tratta di fatti che integrano, ove provati, uno di quei gravi motivi che giustificano, secondo i casi e il prudente apprezzamento del giudice, la sospensione dei contatti tra il genitore e il figlio ovvero la limitazione dei contatti e il loro svolgersi in modalità protetta.*
   c. **Rilevanza delle condotte denunciate anche se non hanno portato a condanna nel procedimento penale**: "*Quanto alle denunce penali poste in essere dalla reclamante nei confronti del reclamato, si osserva per un verso che allo stato esse non hanno ottenuto alcun riscontro positivo da parte degli organi giurisdizionali, essendo sempre stata formulata richiesta di archiviazione; e dall'altro lato e comunque non hanno diretta rilevanza in questa sede, atteso che, ferma l'eventuale responsabilità individuale per specifici comportamenti, il quadro sopra tratteggiato di inadeguatezza di ciascun genitore non muta". Si tratta di affermazioni erronee, tanto nella parte in cui la Corte di merito afferma che questi atti "non hanno diretta rilevanza in questa sede" tanto nella parte in cu si limita a rilevare che le denunce "non hanno ottenuto alcun riscontro positivo da parte degli organi giurisdizionali" (in ragione della archiviazione penale) senza svolgere alcuna altra indagine; ciò è in contrasto con il quadro normativo in tema di prevenzione e repressione della violenza domestica. In primo luogo si osserva che sin dalla introduzione nel nostro ordinamento degli ordini di protezione contro gli abusi familiari (artt. 342-bis e 342-ter, inseriti nel codice civile dalla legge 4 aprile 2001 n. 154, oggi abrogati poiché il loro contenuto è stato trasposto negli artt. 473-bis.69 e ss. c.p.c.) ha preso forma l' idea che gli abusi familiari sono illeciti autonomi -ed autonomamente rilevanti- rispetto alle ipotesi di reato che sanzionano le condotte antigiuridiche tenute all' interno della famiglia (ad es. i maltrattamenti in famiglia). Al tempo stesso si è fatta strada l' idea che l'azione penale, essenzialmente repressiva, non è sufficiente a tutelare le vittime di questi abusi e che occorre un intervento rapido e tempestivo da parte del*

giudice civile, cui il legislatore ha affidato strumenti idonei non solo a proteggere la vittima ma anche a prevenire l'escalation della violenza. Questa è in definitiva la finalità della misura dell'allontanamento dal domicilio e del divieto di avvicinamento non quella di sanzionare l'aggressore, ma di impedire che egli venendo a contatto con la vittima possa reiterare le stesse condotte pregiudizievoli ovvero tenerne di più gravi… Diversa è però la valutazione dei fatti accertati perché il reato è un fatto tipico, di regola doloso, previsto da una norma di stretta interpretazione; l'illecito civile consiste in qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto e segnatamente, qualora si parli di danno non patrimoniale, qualunque fatto che leda beni costituzionalmente protetti (Cass. SU n. 26975 del11/11/2008).

Pertanto, a fronte del medesimo fatto oggettivo, il giudice penale potrebbe assolvere o disporre una archiviazione della denuncia, mentre il giudice civile potrebbe ritenere sussistente un comportamento aggressivo e violento, rivelatore di non idoneità genitoriale. Da ciò consegue che il semplice rilievo che le denunce sono state archiviate in sede penale non costituisce una motivazione sufficiente per escludere che vi sia un comportamento illecito rilevante in sede civile; né esime il giudice civile dal compiere una autonoma valutazione sul punto, anche basandosi sulle indagini eseguite in sede penale, e integrando l' istruttoria con gli strumenti propri del processo civile, facendo ricorso ai poteri officiosi di cui dispone in tema di provvedimenti che riguardano i minori".

4. Criticità nella regolamentazione degli aspetti patrimoniali connessi alla situazione della donna vittima di violenza.